

IN EVIDENZA



CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO LEGISLATIVO
CON LA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DL SUL PNRR
CON IL NUOVO CREDITO INVESTIMENTI 5.0

CCRL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE
E DELLA PANIFICAZIONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
NOTA CONGIUNTA A VERBALE AL VERBALE DI ACCORDO
DI RINNOVO DEL 15 GENNAIO 2024

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ACCORDO DI RINNOVO 5 MARZO 2024

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – SE IL CONTRATTO COLLETTIVO
È SILENTE, CAUSALI INDIVIDUATE DALLE PARTI SINO AL 31/12/2024

Licenze

- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montereale Valcellina. Per informazioni 333 6794164.
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559.
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- **Cedes** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendes** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendes**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic

motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendes** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400l porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendes** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- A seguito ristrutturazione aziendale **si cede** servizio di assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici con possibile subentro nel contratto di locazione dell'ufficio e magazzino. Informazioni più dettagliate verranno fornite solo alle persone interessate tel. 329 2706670. Trattative riservate.
- Azienda di autotrasporto merci in Cormons (GO), **cerca** un/una responsabile contabile a tempo indeterminato, part-time. Si richiede esperienza nel settore amministrativo per la tenuta della contabilità fino alla predisposizione del bilancio (chiusura compresa), predisposizione dichiarazioni dei redditi; adempimenti fiscali e periodici: registrazioni in partita doppia, registrazione fatture, mod. F24, liquidazione trimestrale IVA, redazione ed invio modelli telematici IVA, Intrastat; rapporti con istituti bancari, consulente fiscale, istituti previdenziali e tributari, adempimenti doganali (accise). Possibilmente richiesta esperienza anche per la contabilità paghe per redazione cedolini paga, Certificazione Unica, mod.770. Persona da Contattare: Oriana Buiatti tel. 0481 62303.
- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel 0432 572060.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIV - N. 3 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Flavio Cumer, Massimiliano Martinello, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Fiammetta Tomasi, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Calendario invio dati
al Sistema Tessera Sanitaria pag. 4

Convertito in legge
il Decreto Milleproroghe pag. 4

Pubblicato in Gazzetta
il Decreto Legislativo con la disciplina
del Concordato Preventivo Biennale pag. 4

Pubblicato in Gazzetta il DL sul PNRR
con il nuovo credito investimenti 5.0 pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di aprile 2024 pag. 8

Contratti

CCRL per i dipendenti
delle imprese artigiane
e non artigiane del settore Alimentare
e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia pag. 9

CCNL Area Legno-Lapidei pag. 10

CCNL Pulizie Artigianato
accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022 pag. 12

CCRL per i dipendenti
delle imprese artigiane
e non artigiane del settore Alimentare
e della panificazione del
Friuli-Venezia Giulia – Una Tantum pag. 12

CCNL Area Meccanica Artigiano - AFAC pag. 12

Normativa del lavoro

Dal 2 maggio 2024 presentazione
della domanda CIGO esclusivamente
tramite piattaforma "OMNIA IS" pag. 15

Contratto a tempo determinato
Se il Contratto Collettivo è silente,
causali individuate
dalle parti sino al 31/12/2024 pag. 15

Esonero contributivo
per le lavoratrici con figli pag. 16

La denuncia 2024 dei lavori usuranti pag. 16

Credito e Incentivi

Contributi a fondo perduto per sostegno
all'imprenditorialità, bonus export digitale,
proof of concept, aiuto agli investimenti
digitali, FVG film fund,
acquisto di mezzi ecologici pag. 18

Categorie

Congruià in edilizia:
inserite nuove categorie specialistiche pag. 20

Aggiornamenti alla verifica
della congruià dei lavori edili pag. 22

Ambiente Sicurezza

MUD 2024: la scadenza
per la presentazione slitta al 30 giugno pag. 22

Dalle provincie pag. 31



Calendario invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Con Decreto del Mef dell'8/2/2024 sono stati stabiliti i termini a regime per l'invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al STS prevedendo che per le spese sostenute dall'1/1/2024, l'invio va effettuato:

- entro il 30 settembre con riferimento al primo semestre;

- entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento al secondo semestre dell'anno precedente.

Viene inoltre confermato al 16 marzo dell'anno successivo il termine di invio dei dati relativi all'intero anno da parte dei veterinari.

Convertito in legge il Decreto Milleproroghe

Con la Legge n. 18 del 23/2/2024 è stato convertito il Decreto Legge n. 215 del 30/12/2023 (Decreto Milleproroghe) con la conferma del differimento al 31/12/2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.

In sede di conversione sono state approvate ulteriori disposizioni tra cui si segnalano le seguenti proroghe:

- proroga all'1/1/2025 dell'entrata in vigore del regime di esenzione IVA, in luogo di quello dell'esclusione per gli enti associativi;
- proroga al 31/3/2024 del termine per il "ravvedimento speciale", anche se limitatamente alle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2022, con rimozione dell'irregolarità e versamento in unica soluzione o come prima rata di quanto dovuto;
- proroga al 30/4/2024 del termine entro cui possono essere tenute a distanza le assemblee per l'approvazione del bilancio per società di capitali, associazioni e fondazioni (Il DDL Capitali in attesa di pubblicazione in GU prevede un ulteriore slittamento del termine al 31/12/2024);
- proroga al 31/12/2024 per la stipula degli atti per l'acquisto dell'abitazione principale con l'agevolazione prima casa "rafforzata" prevista per gli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro, purchè in presenza di contratti preliminari stipulati e registrati entro il 31 dicembre 2023 (si ricorda che l'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali e

nel credito d'imposta pari all'iva agevolata applicata dal venditore in fattura);

- riapertura al 15/3/2024 del termine per il versamento delle rate scadute nel 2023 e di quella scaduta il 28/2/2024 relative alla "rottamazione-quater";
- proroga al 31/12/2025 dell'esenzione IRPEF per i redditi dominicale e agrario a favore dei coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, anche se a differenza di quanto previsto in passato l'esenzione è limitata allo scaglione di reddito fondiario fino a 10.000 euro, mentre è del 50% per lo scaglione di reddito fondiario superiore a 10.000 euro e fino a 15.000 euro;
- previsione dell'esclusione da ritenuta del 20% per i premi fino a 300 euro corrisposti agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29/2/2024 - 31/12/2024.

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala in particolare la proroga ai contributi erogati fino al 2026 della possibilità di cumulo (nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile) delle detrazioni per recupero edilizio e di quelle per il risparmio energetico con i contributi regionali per l'efficienza energetica istituiti alla data del 31/3/2023 a condizione che la normativa regionale che disciplina il contributo lo consenta (comma 12-ter dell'articolo 3 del DL 215/2023 che modifica l'art. 7, comma 1 del DL 32/2023).

Publicato in Gazzetta il Decreto Legislativo con la disciplina del Concordato Preventivo Biennale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/2/2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 13 del 12/2/2024 che oltre a introdurre alcune modifiche relative alle procedure di accertamento tributario contiene la disciplina del Concordato Preventivo Biennale, una delle novità di maggiore interesse della riforma fiscale.

Si tratta di un accordo che nei prossimi mesi imprese e professionisti potranno concludere con il Fisco per pre-

definire, di biennio in biennio, il reddito su cui verranno applicate le imposte dirette e i contributi previdenziali obbligatori, indipendentemente dai redditi effettivi.

Sui redditi effettivi invece continueranno a basarsi l'ISEE e il calcolo di deduzioni, detrazioni e benefici, anche di natura non tributaria.

Il concordato preventivo biennale servirà inoltre per definire il valore della produzione ai fini IRAP, mentre non

avrà alcun effetto in ambito IVA, né per quanto riguarda gli adempimenti, dato che rimangono tutti gli ordinari obblighi contabili, fiscali e dichiarativi, inclusa la presentazione dei modelli ISA (allegati alla dichiarazione dei redditi necessari a calcolare indici sintetici di affidabilità fiscale).

Il primo anno ad essere interessato da questa possibilità è il 2024, con la facoltà di aderire ad un'apposita proposta dell'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 15/10/2024, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2023. In seguito l'Agenzia formulerà una nuova proposta per il biennio successivo.

I dati su cui si baserà la proposta sono in gran parte quelli che l'Agenzia delle Entrate già conosce attraverso i modelli ISA presentati in occasione delle precedenti dichiarazioni dei redditi, o comunque quelli reperibili dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, anche se è prevista la comunicazione da parte dei contribuenti di specifiche informazioni aggiuntive necessarie per l'elaborazione della proposta, attraverso un'apposita piattaforma informatica che verrà resa disponibile a partire dal prossimo 15/6/2024.

Nel frattempo, con il provvedimento n. 68629 del 28/2/2024 che ha validato i modelli ISA da utilizzare per il 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione. Tale modello è parte integrante dei modelli ISA (nuovo quadro P) da allegare al modello Redditi 2024 e dovrà essere compilato solo dai contribuenti che, avendone i requisiti, decidono di aderire al concordato per il biennio 2024-2025.

La proposta di concordato comunque riguarderà il reddito dell'attività caratteristica, mentre per determinare la base imponibile fiscale e previdenziale andranno considerate anche plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.

Dal reddito concordato inoltre saranno scomputabili secondo i criteri ordinari le perdite di anni precedenti.

In ogni caso il reddito assoggettato a tassazione non potrà essere inferiore a 2.000 euro, limite che va ripartito tra i soci se ad aderire al concordato è una società di persone. Allo stesso modo il valore della produzione da assoggettare ad IRAP non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

Una volta accettata la proposta, in mancanza di cause di esclusione o decadenza, sarà possibile disapplicare il concordato solo in presenza di redditi effettivi inferiori alla metà di quelli concordati in relazione a circostanze eccezionali che devono ancora essere individuate con un decreto del MEF.

È previsto però che il concordato non sia applicato nell'anno in cui il contribuente cessa l'attività, o in caso di variazione dell'attività rispetto a quella esercitata nell'anno precedente il biennio oggetto di concordato, se tale variazione comporta anche la modifica del modello ISA applicabile.

Sono ammessi al concordato preventivo i contribuenti che applicano gli ISA (indipendentemente dal punteggio ottenuto) e i contribuenti forfettari anche se per questi ultimi il primo concordato preventivo non sarà biennale ma riguarderà solo il 2024.

Non possono invece aderire al Concordato biennale i contribuenti che non applicano gli ISA (eccetto i forfettari) come ad esempio le imprese di maggiore dimensione (quelle con ricavi superiori a 5.164.569 euro) e i contribuenti che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente al biennio da concordare.

Sono poi previste specifiche cause di esclusione per i contribuenti che hanno commesso violazioni tributarie per omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi per almeno uno dei tre anni che precedono il biennio oggetto di concordato, o che in tali anni hanno commesso determinati reati (reati tributari previsti dal DLgs. 74/2000, reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e i contribuenti con debiti tributari erariali o previdenziali di



importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, escludendo quelli oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione.

Sono inoltre previste numerose cause di decadenza riconducibili a specifiche violazioni tributarie che, interessando anche uno solo dei due anni oggetto di concordato, si ripercuotono su tutto il biennio ripristinando così per lo stesso la rilevanza del reddito effettivo (accertamenti relativi al biennio concordato o all'anno che lo precede, da cui risultino disallineamenti tra i valori dichiarati e quelli effettivi per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; comunicazione infedele dei dati ai fini ISA che determina un minor reddito per più del 30%; reati fiscali commessi nel biennio concordato o nel triennio precedente; omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni oggetto di concordato; violazioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi se constatate tre volte e commesse in giorni diversi; mancata esibizione di documenti registri e scritture contabili in occasione di verifiche fiscali; omessa installazione o manomissione del registratore telematico; presentazione della dichiarazione dei redditi con dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; presentazione di una dichiarazione integrativa che modifichi il reddito concordato; omesso versamento dei tributi dovuti in base al concordato; intervenuta carenza dei requisiti d'accesso per debiti tributari erariali o previdenziali di importo com-

pletivamente pari o superiore a 5.000 euro o intervenuta causa di esclusione).

Il concordato biennale può costituire un vantaggio soprattutto per le aziende con utili in rapida crescita perché pagheranno imposte e contributi solo sui redditi concordati, ancorati ai risultati del recente passato. Inoltre va segnalato che per il biennio di efficacia del concordato, spettano le agevolazioni previste dal regime premiale ISA, tra cui si segnala l'aumento del limite per la possibilità di compensare i crediti da dichiarazioni fiscali senza la necessità del visto di conformità, ma anche la disapplicazione della normativa penalizzante prevista per le società di comodo. Inoltre, se non intervengono cause di decadenza, ci si ripara da accertamenti fiscali analitici e induttivi relativi alle imposte dirette, che sono appunto preclusi all'Agenzia delle Entrate per i periodi oggetto del concordato. Inoltre aderendo al concordato si evita di finire nelle liste di controllo previste per i soggetti che non aderiscono al concordato o che decadono dallo stesso.

Aderendo al concordato però si prestabilisce un reddito su cui, salvo casi eccezionali, si è costretti a pagare tasse e contributi, anche se il reddito concordato è molto superiore al reddito effettivo. La conseguenza, soprattutto per le attività che presentano una maggiore variabilità degli utili ottenuti da un anno all'altro è l'aumento di rischi economici e finanziari.

Publicato in Gazzetta il DL sul PNRR con il nuovo credito investimenti 5.0

Sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2/3/2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n.19 del 2/3/2024 con ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'art. 38 introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0 al fine di sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Possono fruire dell'agevolazione le imprese con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale adottato, purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e provvedano al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono però escluse quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali 4.0 compresi nell'Allegato A della L. 232/2016 e quelli in beni immateriali 4.0 compresi nell'Allegato B della L. 232/2016, purché garantiscano una determinata riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento. Nell'ambito di tali investimenti possono rientrare anche i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo

stoccaggio dell'energia prodotta (per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente quelli con moduli fotovoltaici prodotti in stati membri dell'UE con i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023, tenendo conto che il costo dei moduli fotovoltaici di cui alle citate lettere b) e c) concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta rispettivamente per il 120% e per il 140%).

Inoltre tra i beni immateriali dell'allegato B è possibile considerare anche software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono particolari meccanismi di efficienza energetica. Tali specifici beni immateriali inoltre consentono l'estensione dell'agevolazione anche ai software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ad essi.

Rientrano nel credito d'imposta nei limiti del 10% degli investimenti effettuati anche le spese di formazione del personale effettuata da soggetti esterni all'impresa individuati con apposito decreto, per l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l'attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

In base al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), non sono agevolabili gli investimenti

per attività direttamente connesse ai combustibili fossili, per attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, per attività connesse a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, e per attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti che garantiscano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (che deve essere ubicata nel territorio dello Stato) pari almeno al 3%, o in alternativa al 5% se calcolata sul processo interessato dall'investimento ed è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Le suddette misure per ciascuna quota di investimento sono rispettivamente aumentate:

- al 40%, 20% e 10%, in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Il risparmio è calcolato su base annua in relazione ai consumi energetici dell'esercizio precedente a quello in cui sono avviati gli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per il riconoscimento del credito è necessaria la presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare, *ex ante* la riduzione dei consumi energetici conseguibili con gli investimenti previsti ed *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alle previsioni dalla certificazione *ex ante*, oltre che l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Per accedere al credito d'imposta le imprese devono inviare una richiesta telematica utilizzando il modello messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE), con la documentazione prescritta insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento. Il GSE, controllata la documentazione, invia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione e l'importo prenotato. Successivamente le imprese inviano al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento secondo modalità definite con apposito decreto d'attuazione. In base a tali comunicazioni viene determinato l'importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Le imprese infine inviano una comunicazione per il completamento dell'investimento, corredata a pena

di decadenza, dalla certificazione *ex post* sull'avvenuta realizzazione dell'investimento. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione in F24. Tale credito può essere utilizzato solo trascorsi cinque giorni dall'invio dell'elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all'Agenzia ed entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Occorre conservare la documentazione idonea a dimostrare, in caso di successivi controlli, l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili pena la revoca del beneficio e a tal fine è richiesta l'indicazione nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati dell'espresso riferimento normativo dell'agevolazione (per esempio *investimento agevolato ai sensi dell'articolo 38 DL 19 del 2/3/2024*).

L'effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dell'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti le spese relative alla certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR relativi alla indeducibilità parziale degli interessi passivi e delle spese in presenza di ricavi esenti.

Il credito non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti *ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020*, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno *ex art. 16 del DL 124/2023*. Il credito d'imposta è cumulabile invece con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato riscatto per i beni acquisiti in leasing, il credito è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione verranno stabilite con apposito decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.



Scadenze del mese di aprile 2024

SCADENZE NORMATIVE

2 aprile	<p>Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" scaricabile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) e compilabile on line.</p> <p>(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)</p>
10 aprile	<p>Contributi colf-badanti e contributi CAS.SA Colf: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, febbraio e marzo 2024</p> <p>(Fonti: circolare INPS n.23 del 29/01/2024)</p>
30 aprile	<p>Invio report pari opportunità biennio 2022/2023: il Codice delle pari opportunità prescrive che le aziende pubbliche e private siano tenute a redigere a cadenza fissa biennale un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, da cui risultino elementi utili in ordine all'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali. Il rapporto riguarda per ognuna delle qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati). Il rapporto deve essere compilato ed inviato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Sono tenute ad inviare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile tutte le aziende, sia pubbliche che private, che occupano più di 50 dipendenti. Anche le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il predetto rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, con le stesse modalità previste per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti. In caso di inottemperanza all'obbligo nei successivi 60 giorni all'invito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 2.582,28 euro.</p> <p>(Fonti: Legge n. 162/2021, D.Lgs n. 198/2006)</p>
30 aprile	<p>Esonero parità di genere: sul sito internet dell'INPS, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è disponibile il modulo di istanza on line "SGRAVIO PAR_GEN_2023" da presentarsi entro il 30 aprile 2024 al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento, entro il 31 dicembre 2023, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs n. 198/2006. È previsto un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui. Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni INPS come da circolare n. 137/2022.</p> <p>(Fonti: Messaggio INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023)</p>

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia

Nota congiunta a verbale al verbale di Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024

In data 28 febbraio 2024, le Parti firmatarie hanno prodotto la seguente nota che **integra e sostituisce** gli artt. 4, 10 e 13 del CCRL 15 gennaio 2024, ecco il contenuto:

- art. 4: La quota annuale pari a euro 20,00 a carico del datore di lavoro e euro 6,00 a carico del lavoratore (con unica trattenuta da effettuarsi con il prospetto paga di maggio) si intendono annuali e verranno versati al Fondo Regionale di Categoria entro il 15 giugno di ogni anno per ogni lavoratore in forza al 31 maggio;
- art. 4, ultimo comma: L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto all'art. 23 "Adesione e regolarità alla bilateralità" del Presente CCRL;
- art. 10: Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità. Le tabelle sotto riportate annullano e sostituiscono quelle precedenti; per la parte delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli-arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.
- art. 13: Trattamento Economico di malattia: Le parti intendono che il trattamento di malattia deve riferirsi e applicarsi a tutti i dipendenti di ogni mansione e livello.

Tabelle P.R.T.:

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1S	44,75
1	40,18
2	36,78
3A	34,28
3	32,42
4	31,10
5	29,66
6	27,75



SETTORE PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
A1S	37,80
A1	35,14
A2	32,91
A3	30,14
A4	28,55
B1	37,01
B2	30,40
B3S	29,59
B3	28,62
B4	27,15

SETTORE ALIMENTARE AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1	59,96 €
QUADRO	61,96 €
2	53,45 €
A	39,66 €
B	36,24 €
3	45,85 €
C	34,18 €
D	32,25 €
4	41,51 €
E	30,25 €
5	38,26 €
6	36,09 €
7	33,92 €
8	31,75 €



CCNL Area Legno-Lapidei

Accordo di rinnovo

Il 5 marzo 2024 è stato sottoscritto fra Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil, l'accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei scaduto il 31 dicembre 2022.

Il rinnovo è a valere per il quadriennio 2023-2026.

Per le imprese artigiane del **Settore Legno, Arredo, Mobili**, è stato concordato un incremento dei minimi tabellari pari a 180 euro per i lavoratori inquadrati al livello D (operaio qualificato) da erogarsi in 4 tranches:

- 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
- 50 euro dal 1° gennaio 2025
- 40 euro dal 1° gennaio 2026
- 35 euro dal 1° ottobre 2026



Per le imprese artigiane del **Settore Lapidei, Escavazione, Marmo** i minimi tabellari saranno adeguati a 189 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello (operaio qualificato), da erogarsi in 4 tranches:

- 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
- 50 euro dal 1° gennaio 2025
- 40 euro dal 1° gennaio 2026
- 44 euro dal 1° ottobre 2026

Per le **PMI – Piccole e Medie Imprese Industriali** che applicano il CCNL Area Legno-Lapidei sono previsti analoghi aumenti, in particolare:

- per le imprese del **Settore Legno, Arredo, Mobili**, al livello D (operaio qualificato), 181 euro così suddivisi:
 - 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
 - 50 euro dal 1° gennaio 2025
 - 40 euro dal 1° gennaio 2026
 - 36 euro dal 1° ottobre 2026
- per le imprese del **Settore Lapideo, Escavazione, Marmo** al 5° livello (operaio qualificato), 191 euro così suddivisi:
 - 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
 - 50 euro dal 1° gennaio 2025
 - 40 euro dal 1° gennaio 2026
 - 46 euro dal 1° ottobre 2026

Ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro. L'importo una tantum verrà erogato in due tranches di pari importo:

La prima con la retribuzione di aprile 2024

La seconda con la retribuzione del mese di maggio 2024. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

L'importo dell'una tantum sarà inoltre ridotto in modo proporzionale per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento ed i settori di riferimento saranno sottoscritte nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il rinnovo della parte normativa è stata rafforzata la disciplina del lavoro a tempo determinato alla luce delle più recenti novità legislative e previsto un allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni fino a 1 o 2 mesi, a seconda delle qualifiche.

Nel segno della responsabilità sociale d'impresa e della particolare attenzione alle lavoratrici va la previsione relativa alle donne lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi certificati: per queste casistiche l'intesa prevede la corresponsione di una indennità pari al 30% dell'ultima retribuzione per due mesi consecutivi, a seguito dell'esaurirsi del periodo indennizzato dall'INPS.

Infine, a seguito del rinnovo, in vista dei lavori che porteranno alla stesura definitiva del CCNL, una specifica Commissione si occuperà di verificare ed aggiornare la Classificazione del personale e la normativa contrattuale dell'Apprendistato.





Preavviso di licenziamento

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO DEL SETTORE LEGNO, ARREDO E MOBILI		PREAVVISO DI LICENZIAMENTO DEL SETTORE ESCAVAZIONE E LAPIDEI	
Livello	Durata	1°	2 mesi
AS	2 mesi	2°	2 mesi
A	2 mesi	3°	2 mesi
B	2 mesi	4°	2 mesi
C super	2 mesi	5°	1 mese
C	1 mese	6°	1 mese
D	1 mese	7°	15 giorni lavorativi
E	1 mese	-	
F	15 giorni	-	

INCREMENTI RETRIBUTIVI – SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI					
Livello	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche	Totale
	dal 1° marzo 2024	dal 1° gennaio 2025	dal 1° gennaio 2026	dal 1° ottobre 2026	
D	€ 55	€ 50	€ 40	€ 35	€ 180

INCREMENTI RETRIBUTIVI – SETTORE LAPIDEO, ESCAVAZIONE, MARMO					
Livello	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche	Totale
	dal 1° marzo 2024	dal 1° gennaio 2025	dal 1° gennaio 2026	dal 1° ottobre 2026	
5	€ 55	€ 50	€ 40	€ 44	€ 189

INCREMENTI RETRIBUTIVI PMI – SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI					
Livello	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche	Totale
	dal 1° marzo 2024	dal 1° gennaio 2025	dal 1° gennaio 2026	dal 1° ottobre 2026	
D	€ 55	€ 50	€ 40	€ 36	€ 181

INCREMENTI RETRIBUTIVI PMI – SETTORE LAPIDEO, ESCAVAZIONE, MARMO					
Livello	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche	Totale
	dal 1° marzo 2024	dal 1° gennaio 2025	dal 1° gennaio 2026	dal 1° ottobre 2026	
5	€ 55	€ 50	€ 40	€ 46	€ 191

(Fonte: CCNL Area Legno-Lapidei 5 marzo 2024)



CCNL Pulizie Artigianato accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia – Una Tantum

Verbale di Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024

Ai lavoratori delle imprese artigiane del settore Alimentare in forza alla data del 31 dicembre 2023 verranno corrisposti a copertura del periodo di carenza contrattuale a titolo di integrazione Una Tantum del Premio di Risultato Territoriale: **€ 110 lordi** da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese di **aprile 2024**;
€ 110 lordi da corrispondersi con la retribuzione riferita al

mese di aprile 2025.

Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun Istituto contrattuale, né del TFR e verranno erogati pro quota ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L'importo è inoltre da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

CCNL Area Meccanica Artigiano - AFAC

Verbale di Accordo Economico del 21 dicembre 2023

Corresponsione della seconda tranches dell'AFAC - Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali pari a 46 euro dal 1° aprile 2024 (la prima tranches pari a 50 euro era decorrente dal 1° dicembre 2023).

Tale AFAC riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento di settore sarà erogato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori ricompresi nell'Area Meccanica:

- Metalmeccanica e Installazione di Impianti
- Orafi, Argentieri e Affini

- Odontotecnici
- Restauro artistico

Per gli apprendisti l'AFAC sarà determinato applicando le percentuali di calcolo della retribuzione vigenti al momento dell'erogazione. Per i part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

Le Parti hanno concordato che non si darà luogo all'erogazione di Una Tantum in quanto coperto economicamente dall'AFAC.



Metalmeccanica e Installazione di Impianti

Operai ed impiegati

Retribuzione mensile

Livelli	Retribuzione tabellare da 12.2022	Int.Region/95 da 01.97	E.E.T. da 06.02	AFAC da 1.04.24	Totale
1Q	1.834,76	23,72	25,40	120,56	2.004,44
1	1.834,76	23,72	25,40	120,56	2.004,44
2	1.707,17	20,97	22,46	112,18	1.862,78
2B	1.611,99	18,94	20,30	105,92	1.757,15
3	1.550,06	17,50	18,74	101,85	1.688,15
4	1.460,98	15,62	16,74	96,00	1.589,34
5	1.407,13	14,46	15,50	92,46	1.529,55
6	1.341,83	13,01	13,94	88,17	1.456,95

Retribuzione oraria

1Q	10,60555	0,13711	0,14682	0,69688	11,58636
1	10,60555	0,13711	0,14682	0,69688	11,58636
2	9,86803	0,12121	0,12983	0,64844	10,76751
2B	9,31786	0,10948	0,11734	0,61225	10,15694
3	8,95988	0,10116	0,10832	0,58873	9,75809
4	8,44497	0,09029	0,09676	0,55491	9,18694
5	8,13370	0,08358	0,08960	0,53445	8,84133
6	7,75624	0,07520	0,08058	0,50965	8,42168

Orafi, Argentieri e Affini

Operai ed impiegati

Retribuzione mensile

Livelli	Retribuzione tabellare da 12.2022	AFAC da 1.04.2024	Totale
1Q	1.836,26	120,36	1.956,62
1	1.836,26	120,36	1.956,62
2	1.710,81	112,13	1.822,94
3	1.557,28	102,07	1.659,35
4	1.464,64	96,00	1.560,64
5	1.408,39	92,31	1.500,70
6	1.335,32	87,53	1.422,85

Retribuzione oraria

1Q	10,61422	0,69572	11,30994
1	10,61422	0,69572	11,30994
2	9,88908	0,64815	10,53723
3	9,00162	0,59000	9,59162
4	8,46613	0,55491	9,02104
5	8,14098	0,53358	8,67457



Odontotecnici

Operai ed impiegati

Retribuzione mensile

Livelli	Retribuzione tabellare da 12.2022	AFAC da 04.2024	Totale
1S	1.903,59	131,66	2.035,25
1	1.721,61	119,08	1.840,69
2	1.630,78	112,80	1.743,58
3	1.474,16	101,96	1.576,12
4	1.388,00	96,00	1.484,00
5	1.329,31	91,94	1.421,25
6	1.278,99	88,46	1.367,45

Retribuzione oraria

1S	11,00341	0,76104	11,76445
1	9,95150	0,68832	10,63983
2	9,42647	0,65202	10,07850
3	8,52116	0,58936	9,11052
4	8,02312	0,55491	8,57803
5	7,68387	0,53145	8,21532
6	7,39301	0,51133	7,90434

Restauro artistico

Operai ed impiegati

Retribuzione mensile

Livelli	Retribuzione tabellare da 01.2022	AFAC da 1.04.2024	Totale
Q Super	2.458,42	145,01	2.603,43
Q	2.458,42	145,01	2.603,43
1	2.308,42	136,16	2.444,58
2	1.775,55	104,73	1.880,28
3	1.650,00	97,32	1.747,32
4	1.627,55	96,00	1.723,55
5	1.525,55	89,99	1.615,54
6	1.456,63	85,92	1.542,55

Retribuzione oraria

Q Super	14,21052	0,83821	15,04873
Q	14,21052	0,83821	15,04873
1	13,34347	0,78705	14,13052
2	10,26329	0,60538	10,86867
3	9,53757	0,56254	10,10012
4	9,40780	0,55491	9,96272
5	8,81821	0,52017	9,33838
6	8,41983	0,49665	8,91647



Dal 2 maggio 2024 presentazione della domanda CIGO esclusivamente tramite piattaforma "OMNIA IS"

L'INPS, con il messaggio n. 892 ha comunicato che, a partire dal 2 maggio p.v., gli attuali applicativi verranno dismessi e la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS" accessibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite la funzione "Servizi per le aziende ed i consulenti" identità digitale – SPID almeno di livello 2,

CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà". Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella home page della procedura, alla voce "Documenti".

(Fonte: INPS messaggio n. 892 del 1° marzo 2024)

Contratto a tempo determinato Se il Contratto Collettivo è silente, causali individuate dalle parti sino al 31/12/2024

Il Decreto Milleproroghe ha previsto la proroga sino al 31 dicembre 2024, della possibilità di individuare direttamente tra le parti le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi. A condizione che la contrattazione collettiva non abbia individuato le causali giustificatrici.

tigianato ha già realizzato, ovvero, individuare specifiche causali atte a giustificare la prosecuzione del contratto a termine oltre a 12 mesi.

La proroga al 31 dicembre 2024 ha quindi l'obiettivo di permettere a tutti i contratti collettivi di far ciò che Confar-

Si ricorda che il DL n. 48/2023 convertito dalla L. 85/2023 ha previsto la modifica del D.lgs. 81/2015 nella disciplina circa le ragioni giustificatrici nel contratto a termine, in particolare aveva riformato l'articolo 19 il quale dal 5 maggio 2023 prevede quanto segue:

Art. 19, c.1, D.Lgs. 81/2015 (testo precedente non più in vigore)	Art. 19, c.1, D.L.gs. 81/2015 (testo in vigore dal 5.5.2023)
<p>1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;</p> <p>b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;</p> <p>b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.</p>	<p>1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</p> <p>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024 (31 dicembre 2024 nuovo termine), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</p> <p>b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.</p>

Nulla cambia in materia di a-causalità, proroghe e rinnovi. Per tanto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato continuerà ad essere a-causale nei suoi primi 12 mesi (tenuto altresì conto della "neutralizzazione" dei periodi a termine ante 5 maggio 2023 operata dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del DL n. 48/2023). Il contratto a termine potrà avere una durata superiore ai 12 mesi (in forza anche di proroghe o di rinnovi) ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva), ma solo alla presenza di una ragione giustificatrice prevista dai contratti

collettivi. Qualora il Contratto Collettivo sia silente (solo in questo caso) le parti direttamente, potranno individuare, sino al 31 dicembre 2024, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (resta inteso che, nell'ipotesi in cui la firma del contratto a termine avvenga entro il 31 dicembre 2024 la durata dello stesso potrà proseguire anche nel 2025). La motivazione per carattere sostitutivo è sempre comunque ammessa.

(Fonte: Legge 23 febbraio 2024 n. 18)



Esonero contributivo per le lavoratrici con figli

L'articolo 1, commi 180-182, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un **nuovo esonero previdenziale** a favore delle lavoratrici con figli.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all'esonero contributivo in esame le **lavoratrici madri dipendenti** da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come "imprenditori", compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'**esclusione** dei rapporti di **lavoro domestico**.

Nello specifico, l'esonero spetta in favore delle lavoratrici che:

- nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, risultino essere madri di **tre o più figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni);
- nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere madri di **due figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

L'agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di la-

voro dipendente a **tempo indeterminato**, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, **compresi i part-time** nonché i rapporti:

- di **apprendistato**,
- a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa** di lavoro,
- a tempo indeterminato a scopo di **somministrazione**.

MISURA DELL'ESONERO

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non comportando, quindi, alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie), al **100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice**, nel **limite massimo di 3.000 euro annui**, da riparametrare e applicare su base mensile.

Di conseguenza, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice:

- riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro (3.000€/12)
- per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250€/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La denuncia 2024 dei lavori usuranti

Il D.Lgs. 67/2011, così come modificato dall'art. 24 del DL 201/2011 (L. 214/2011), riconosce, agli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, notturni, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

Si tratta dei c.d. lavori usuranti per i quali il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro ed all'INPS tramite il modello LAV_US, disponibile online su Cliclavoro.gov.it

La prossima scadenza di invio sarà il **2 aprile 2024** (cadendo il 31 marzo ed il 1° aprile in una festività), con i dati dell'anno 2023.

Tipologie di lavori usuranti (art. 1, c. 1, D.Lgs. 67/2011)

A) Lavori particolarmente usuranti:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono

ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

B) Lavori notturni (art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66): il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (il D.Lgs. 67/2011 prevede anche nu-



mero minimo di 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009). In alternativa, il lavoro notturno è usurante se è svolto in modo ordinario – intero anno lavorativo - in periodi notturni (per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

C) Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena" secondo la lavorazione e classificati in base al codice di tariffa INAIL: prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti (voce tariffa 1462), Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti produzione di articoli finiti, ecc. (voce tariffa 2197), macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (voce tariffa 6322), costruzione di autoveicoli e di rimorchi (voce tariffa 6411), apparecchi termici di produzione di vapore di riscaldamento di refrigerazione di condizionamento (voce tariffa 6581), Elettrodomestici (6582), altri strumenti e apparecchi (6590), confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (8230).

D) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 67/2011).

Le comunicazioni obbligatorie

- 1) ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti** di cui all'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 67/2011 è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'annualità precedente. La prossima scadenza sarà il 2 aprile 2024 (cadendo il 31 marzo ed il 1° aprile in una festività), con i dati dell'anno 2023.
- 2) Ai fini dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 67/2011 (lavoro notturno),** con periodicità annuale (31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento - prossima scadenza 2 aprile 2024, cadendo il 31 marzo ed il 1° aprile in una festività, con i dati dell'anno 2023), deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- 3) In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena"** (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc., come indicato dall'art. 1, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività.

Sanzioni

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di cui ai punti 2) – lavoro notturno - e 3) – lavoro a catena - va da 500 a 1.500 euro (è applicabile l'istituto della diffida); conseguentemente, la denuncia ai fini del monitoraggio è facoltativa.



Contributi a fondo perduto per sostegno all'imprenditorialità, bonus export digitale, proof of concept, aiuto agli investimenti digitali, FVG film fund, acquisto di mezzi ecologici

BANDO	OGGETTO E DOMANDA	BENEFICIARI	FONDO PERDUTO
BANDO SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITÀ	<p>Agevolazioni per la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando nuove imprese ed aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan</p> <p>Presentazione della domanda: fino le ore 12.00 del 28 giugno 2024</p>	Nuove imprese PMI e Aspiranti imprenditori	<p>La dotazione finanziaria del bando è pari a € 4.199.965,00 di fondi FESR</p> <p>L'importo massimo del contributo concedibile è pari ad € 60.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 12 mesi e ed è pari ad € 70.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 4 mesi</p> <p>Gli aiuti per la realizzazione dei progetti sono concessi nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile</p>
BONUS EXPORT DIGITALE PLUS	<p>Contributo a fondo perduto per sostenere i processi di digitalizzazione</p> <p>Presentazione della domanda: fino al 12 aprile 2024 per PMI, reti e consorzi; fino al 30 settembre 2024 per società fornitrici</p>	mPI appartenenti al codice ATECO C, reti e consorzi di mPI	<p>La dotazione finanziaria complessiva è di € 19 milioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 10.000 per le micro e piccole imprese italiane manifatturiere a fronte di una spesa di € 12.500 • € 22.500 per reti e consorzi a fronte di spese non inferiori a € 25.000





<p>PR FESR 2021-2027</p> <p>PROOF OF CONCEPT (POC)</p>	<p>Sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC) al fine di consolidare e implementare il potenziale innovativo di risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), tramite l'innalzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all'ingresso sul mercato</p> <p>Presentazione della domanda: è prevista l'apertura di sportelli periodici annuali, fino all'esaurimento delle risorse stanziare, secondo la seguente cadenza: a) dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 15 luglio b) dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 16.00 del 15 novembre</p>	<p>Microimprese, piccole e medie imprese, comprese start up e spin off universitari del territorio regionale</p> <p>Imprese che svolgono attività nei settori della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO riportate nel Bando</p>	<p>La dotazione finanziaria del bando è pari a € 4 Milioni</p> <p>L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto va dai € 150.00 ai 250.000</p>
<p>PR FESR 2021-2027</p> <p>AIUTI PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI</p>	<p>Realizzazione di progetti, avviati anche successivamente alla presentazione della domanda, di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese</p> <p>Presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 14 marzo alle ore 16.00 del 30 aprile</p>	<p>Imprese aventi dimensioni di PMI e liberi professionisti</p>	<p>La dotazione è di € 13.043.942 e i contributi a fondo perduto sono concessi con un'intensità massima pari al 50% della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 12.500 per microimpresa • € 18.750 per piccola impresa • € 25.000 per media impresa <p>Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a € 250.000</p>
<p>FVG FILM FUND</p>	<p>Agevolazioni per la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive che valorizzano il territorio regionale e favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica</p> <p>Presentazione della domanda (antecedente l'inizio delle riprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 giugno • entro il 30 settembre 	<p>Imprese di produzione cinematografica o audiovisiva con codice ATECO 59.11 o 59.12</p>	<p>Opera seriale di finzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 300.000 • 25% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 200.000 • 20% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 100.000 <p>Documentario e cortometraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 30.000 • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 10.000



<p>ACQUISTO DI MEZZI ECOLOGICI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI</p>	<p>Incentivi per l'acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per favorire l'ecosostenibilità ed eliminare dal mercato i veicoli più obsoleti.</p> <p>Sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati a partire dalla data del 18/01/2024</p>	<p>Imprese di autotrasporti merci</p>	<p>La dotazione finanziaria è così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 2,5 milioni per l'acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate • € 15 milioni per la rottamazione • € 7,5 milioni per l'acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo
---	--	---------------------------------------	--

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, Tel. 0432.516743, mail: bandi@uaf.it)



Congruià in edilizia: inserite nuove categorie specialistiche

Prevista una percentuale anche per i componenti strutturali in acciaio

Con accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali dell'edilizia, hanno determinato le percentuali di incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS, ad integrazione di quanto già stabilito nella tabella allegata all'Accordo del 24 giugno 2022.

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 2 del D.M 25 giugno 2021, la congruità della manodopera si riferisce all'**incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (di importo superiore a 70mila euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal **01 novembre 2021**. La congruità deve essere documentata da apposita attestazione. Infatti, l'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Con l'Accordo Nazionale del 30 gennaio 2024 viene convenuto, ad integrazione della tabella allegata all'Accordo del 24 giugno 2022, che le percentuali di incidenza della manodopera riferite alle seguenti categorie specialistiche:

- OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
- OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
- OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri

la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Invece, le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

- OS 21 - Sottocategoria Jet grouting: 8% - Sottocategoria Palancole: 6%.

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell'ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall'Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero neve, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

- OG 3 - Sottocategoria sgombero neve: 6%.

Le parti sociali si sono impegnate a richiedere al Ministero competente di prevedere, negli appalti pubblici di valore complessivo inferiore a 3 mila euro, la non applicazione dell'istituto della congruità.

Di seguito pubblichiamo le tabelle riepilogative complete e integrate con l'Accordo nazionale del 30 gennaio 2024.



CATEGORIE GENERALI

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG 1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG 1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG 2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG 3 – Opere stradali, ponti, etc.. - Lavori di bitumatura - Spalatura di neve	13,77% 6% 6%
7	OG 4 – Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG 5 – Dighe	16,07%
9	OG 6 – Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG 6 – Gasdotti	13,66%
11	OG 6 – Oleodotti	13,66%
12	OG 6 – Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG 7 – Opere marittime	12,16%
14	OG 8 – Opere fluviali	13,31%
15	OG 9 – Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG 10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG 12 – OG 13 – Bonifica e protezione ambientale	16,47%

CATEGORIE SPECIALISTICHE

CATEGORIE SPECIALISTICHE OS		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OS 1	Lavori in terra	10%
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	35%
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14%
OS 7	Finitura di opere generali di natura edile	18%
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	18%
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	8%
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	12,50%
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	10%
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	13%
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	6%
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	6%
OS 18-B	Componenti per facciate continue	6%
OS 21	Opere strutturali speciali - Jet grouting - palancole	15% 8% 6%
OS 23	Demolizione di opere	10%
OS 24	Verde e arredo Urbano	20%
OS 25	Scavi archeologici	30%
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture ambientali	7%
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	15%



Aggiornamenti alla verifica della congruità dei lavori edili

Con il DL 19/2024, in vigore dal 2 marzo, sono state introdotte alcune integrazioni alla verifica di congruità della manodopera dei lavori edili.

Ricordiamo che il campo di applicazione di questa norma riguarda sia i lavori pubblici di qualsiasi entità, sia i lavori privati con un valore complessivo pari o superiore a 70.000€, soggetti al contratto edile.

Ecco un riassunto delle principali disposizioni:

- Comma 10: Riafferma il campo di applicazione della normativa
- Comma 11: negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000€, il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità o della regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appal-

tante ai fini della valutazione della performance dello stesso

- Comma 12: negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o della regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente
- Comma 13: gli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale provvederanno all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni (nei lavori privati)

Sono fatte salve naturalmente eventuali modifiche e integrazioni che saranno apportate in fase di conversione del Decreto Legge.



MUD 2024: la scadenza per la presentazione slitta al 30 giugno

Slitta al 30 giugno 2024 (in realtà al 1° luglio 2024, essendo il 30 giugno festivo), il termine per la presentazione del MUD 2024 (dati 2023)

Il nuovo modello riporta alcune modifiche che interessano esclusivamente Comuni e gestori del pubblico servizio di raccolta; per quanto riguarda le imprese restano sostanzialmente invariati i contenuti e le modalità di trasmissione, così come i soggetti obbligati alla presentazione tra cui:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali che hanno più di 10 dipendenti**

Le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso andranno inviate per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.

La Comunicazione rifiuti semplificata, riservata alle imprese che producono all'interno della propria unità locale non più di 7 rifiuti e che utilizzano - per ogni rifiuto prodotto - non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinatari, andrà invece compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocer-ved.it e trasmessa via PEC.

Per quanto concerne il numero di dipendenti, che non va confuso con il numero di addetti dell'Unità Locale (dato con finalità meramente statistica), lo stesso va espresso in **unità lavorative (U.L.A.)** e calcolato **"con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione"**.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per la compilazione e l'invio della domanda.



Udine

Nuovi bandi e contributi a fondo perduto per le imprese

Confartigianato Udine Servizi organizza una serata informativa dedicata a imprese avente ad oggetto i nuovi bandi e i contributi a fondo perduto per l'anno 2024, con particolare attenzione al Bando Digitalizzazione, al Bando Sostegno Imprenditorialità e al nuovo Bando Cata. Durante il corso dell'evento verranno analizzati i dettagli e i requisiti di accesso a tali bandi, nonché le implicazioni pratiche per le attività imprenditoriali e professionali.

DOVE E QUANDO:

Martedì 19 marzo 2024 – ore 18.00

Sede Confartigianato Udine Nord

Via Puintat, 2 – Complesso Meridiana – Udine

PROGRAMMA:

Registrazione dei partecipanti
Saluti e presentazione introduttiva della serata
Presentazione dei nuovi bandi 2024

RELATORE:

David Accaino – Responsabile Ufficio Credito e Incentivi

La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione e seguente link: <https://form.jotform.com/240655048558362>
Non sarà più possibile iscriversi una volta raggiunto il numero massimo di posti disponibili in sala

Per informazioni: Ufficio Credito e Incentivi

David Accaino – Tel. 0432.516774 – Mail: daccaino@uaf.it

WEBINAR: il MEPA alla luce della digitalizzazione 2024 (Mercoledì 27 marzo 2024)

Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con **Infoplus**, organizza un **percorso informativo** in modalità online il 27 marzo dalle 8.30 alle 12.30 (durata di 4 ore).

Il presente corso ha l'obiettivo di spiegare come ottenere il massimo risultato dal Mepa alla luce delle **nuove modalità di accesso digitali di Gennaio 2024** e del Nuovo Codice Appalti. Verrà approfondita la gestione di risposta di una RDO, la nuova funzione della **compilazione di un DGUE a portale**, la **simulazione del caricamento di una riga di catalogo**. Il tutto con la possibilità di **interagire in tempo reale col docente**.

PROGRAMMA:

1. Introduzione al Mercato Elettronico – Le novità 2024
2. L'accesso tramite SPID, creazione e gestione del ruolo del collaboratore
3. Aggiornamento dati impresa e dichiarazioni commer-

ciali secondo il Nuovo Codice Appalti

4. La funzione della compilazione del DGUE a portale
5. Il cruscotto di ricerca RDO
6. La gestione del catalogo e simulazione del caricamento di una riga di catalogo

La **quota di adesione** per un partecipante per azienda è di **€ 120,00 + Iva**.

Termine iscrizioni: 21 marzo, mediante invio di email ad appalti@uaf.it contenente la ragione sociale e nominativo del partecipante/i (**numero minimo di 10 iscritti per l'avvio del corso e ricevere quindi il link via email per il collegamento ai webinar**).

Per informazioni

Dott. Flavio Cumer, Responsabile Ufficio Appalti
(Tel. 0432 516743 – e-mail: appalti@uaf.it).

Seminario tecnico

L'isolamento acustico nell'edilizia moderna

TECNICHE E SOLUZIONI FONOISOLANTI A BASSO IMPATTO

Confartigianato Imprese Udine, con la collaborazione di Poly-maxitalia srl ha organizzato un seminario tecnico sull'acustica in edilizia, dedicato a imprese e professionisti che desiderano approfondire le conoscenze in materia di controllo acustico.

OBIETTIVI

L'obiettivo del seminario è quello di fornire una panoramica sulla normativa vigente in materia di acustica, una conoscenza dei principi fisici e le modalità di intervento attraverso casi studio di nuovi fabbricati, ristrutturazione o risanamento di vizi costruttivi.



PROGRAMMA

- 17.00 Registrazione dei partecipanti
- 17.30 Saluti Confartigianato e Collegio Geometri di Udine
- 18.00 La normativa di riferimento per l'acustica edilizia
I requisiti acustici passivi e la giurisprudenza
- 19.00 Strategie operative di intervento: casi pratici di progettazione e risanamento
- 19.45 Test pratici su materiali acustici
- 20.00 Dibattito e chiusura lavori

RELATORE


Emanuela Bonifazi Direzione tecnica Polymaxitalia - Geom. TCAA specialista in acustica

LUOGO E DATA

Il seminario si svolgerà **giovedì 4 aprile a Udine**, negli uffici di Confartigianato, in via Puintat 2

ADESIONI

Per partecipare registrarsi on line dal sito



www.confartigianatoudine.com seguendo il percorso Servizi alle imprese>Formazione>Area categorie

CREDITI FORMATIVI

Agli iscritti al Collegio Geometri saranno riconosciuti 3 crediti formativi

ORGANIZZAZIONE

Oliviero Peverè
Ufficio Categorie CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE
Tel. 0432 516796 – e-mail opevere@uaf.it

WEBINAR: l'avvalimento e il subappalto alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (Mercoledì 10 aprile 2024)

Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con **Infoplus**, organizza un **percorso informativo** in modalità online il 10 aprile dalle 8.30 alle 12.30 (durata di 4 ore).

Durante il corso si esaminerà la rinnovata disciplina dell'avvalimento e del subappalto per superare le insidie che spesso accompagnano la redazione della relativa documentazione. In tale disamina – **dal taglio pratico operativo** – faranno da sfondo le più **recenti pronunce giurisprudenziali**, i **pareri ministeriali** nonché le preziose e talvolta vincolanti **indicazioni dell'Anac**.

PROGRAMMA

1. Le differenti tipologie di avvalimento: l'avvalimento qualificante e l'avvalimento premiale
2. Limiti e divieti
3. Obblighi dichiarativi in gara (la domanda di partecipazione ed il DGUE)
4. Obblighi allegativi in gara (il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria)
5. I possibili vizi del contratto di avvalimento
6. L'avvalimento della attestazione SOA
7. Il subappalto



La quota di adesione per un partecipante per azienda è di € 120,00 + Iva.

Termine iscrizioni: 4 aprile, mediante invio di email ad appalti@uaf.it contenente la ragione sociale e nominativo del partecipante/i (numero minimo di 10 iscritti per l'avvio del corso e ricevere quindi il link via email per il collegamento ai webinar).

Per informazioni

Dott. Flavio Cumer, Responsabile Ufficio Appalti
(Tel. 0432 516743 – e-mail: appalti@uaf.it).